



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 21/10/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 1 luglio 2009, n. 395

L. R. n. 11/01 e s.m.i. e R. R. n. 16/06 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Botrugno (LE) - Proponente: Eolica Lucana S.r.l. (già G.E.T. S.r.l.).

L'anno 2009 addì 1 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota acquisita il 29.03.07 al prot. n. 5841 del 10.04.07, la società G.E.T. S.r.l., con sede in Lemignano di Collecchio (Parma) alla Strada Antonimi n° 18/F, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e la documentazione relativa al progetto di parco eolico di n. 8 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 16 MW da realizzare nel Comune di Botrugno (LE);
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5894 del 10.04.07 la società G.E.T. S.r.l. inviava la copia dell'avvenuta consegna del progetto al Comune di Botrugno e della relativa richiesta di pubblicazione all'albo pretorio;
- con nota prot. n. 10222 del 25.06.07 il Settore Ecologia invitava la società G.E.T. S.r.l. ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza, in particolare le coordinate geografiche degli aerogeneratori in Gauss-Boaga al fine di rendere chiara ed univoca l'ubicazione delle torri; con la stessa nota invitava la società ad inviare le integrazioni anche all'Amministrazione comunale di Botrugno e l'Amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di 30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 13244 del 22.08.07, la società G.E.T. S.r.l. trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, dichiarando che le coordinate degli aerogeneratori si potevano trovare negli elaborati già a disposizione della Regione Puglia e del Comune di Botrugno (Tavola WP-SCS-GET-02, Tavola WP-BTR-GET-03, WP-SCS-GET-021 Premessa - pag.6, Quadro di riferimento progettuale - pag.88);
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 15882 del 12.11.08 la società Eolica Lucana S.r.l. comunicava l'avvenuta cessione dei diritti del progetto da parte di G.E.T. S.r.l. ad Eolica Lucana S.r.l., con sede in Roma, in via dei Gracchi 151;
- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 16147 del 17.11.08 la società Eolica Lucana S.r.l. trasmetteva copia della visura storica della società;

- con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 16356 del 18.11.08 le società G.E.T. S.r.l. ed Eolica Lucana S.r.l. trasmettevano scrittura privata attestante il subentro di Eolica Lucana S.r.l. a G.E.T. S.r.l. in tutti i diritti del progetto di parco eolico;
- con nota prot. n. 143 del 12.01.09, il Servizio Ecologia richiedeva nuovamente all'amministrazione comunale di Botrugno l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio dell'avviso di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché le eventuali osservazioni pervenute; inoltre, richiedeva nuovamente alla stessa amministrazione di esprimersi sul progetto proposto;
- con nota prot. n. 1580 del 04.02.09 il Servizio Ecologia chiedeva al competente Assessorato allo Sviluppo Economico - Ufficio Energia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica ex D. Lgs. 387/2003 presentate nel Comune di Botrugno (LE);
- con nota prot. n. 1460 del 12.02.09, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 3106 del 09.03.09, il Servizio Industria e Industria Energetica dell'Assessorato allo Sviluppo Economico, in riscontro alla nota di questo Servizio, comunicava che l'unica istanza ex D. Lgs. 387/03 relativa al Comune di Botrugno e depositata presso il suddetto ufficio era quella della G.E.T. S.r.l. presentata in data 15.04.2008;
- con nota prot. n. 6174 del 28.05.09 il Servizio Ecologia sollecitava l'amministrazione comunale di Botrugno a trasmettere l'attestazione di avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio dell'avviso di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché le eventuali osservazioni pervenute;
- con nota prot. n. 2999 del 12.06.09, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 7138 del 18.06.09, il comune di Botrugno trasmetteva la predetta attestazione, più volte richiesta da quest'ufficio, dichiarando che non era stata presentata alcuna osservazione in merito;
- con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 7037 del 17.06.09, la società Eolica Lucana S.r.l. trasmetteva copia dell'attestazione di avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale, di cui ai precedenti punti;

Considerato che l'Amministrazione comunale di Botrugno, più volte sollecitata dal Servizio Ecologia, ha trasmesso solo a giugno scorso l'attestazione di avvenuta pubblicazione sull'Albo pretorio comunale, adempimento che corrisponde al principio della legge di consentire la partecipazione del pubblico al procedimento, e non ha ritenuto ad oggi di esprimere il proprio parere sull'intervento proposto.

Considerato altresì che l'art. 16, co. 7 della l.r. n. 11/01 non prevede più, in seguito alla modifica introdotta dalla l.r. n. 1/08, che il decorso del termine assegnato a quest'ufficio per esprimersi sia subordinato all'acquisizione, tra gli altri, del parere comunale, questo Servizio ha ritenuto di esprimersi, anche in assenza di quest'ultimo.

Località: Botrugno

N. aerogeneratori: 8

Diametro aerogeneratori: 90 metri

Potenza complessiva dell'impianto: 16 MW

Coordinate aerogeneratori:

Nella "Premessa" e nel "Quadro di riferimento progettuale" vengono riportate le coordinate a 5 cifre (es. 28019, 44385), nei disegni WP-BTR-GET-02 e WP-BTR-GET-21 vengono riportate le coordinate a 6 cifre (es. 280196, 443850), nel disegno WP-BTR-GET-03 vengono riportate le coordinate a 7 cifre (es. 2801966, 4438509).

Con l'invio delle integrazioni non è stata chiarita l'ubicazione delle torri in quanto è stato fatto riferimento sempre agli elaborati sopra citati (WP-SCS-GET-02, WP-BTR-GET-03, WP-BTR-GET-21, "Premessa", "Quadro di riferimento progettuale"), pertanto la verifica è stata effettuata sulle coordinate a 7 cifre così come prevede il sistema di riferimento Gauss-Boaga.

Aerogeneratori EST NORD

1 2801966 4438509

2 2801750 4438323

3 2801626 4438068

4 2801259 4438019

5 2801244 4437778

6 2801322 4437527

7 2801051 4437607

8 2800875 4437355

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento

La proposta progettuale, inoltrata all'autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VIA in regime transitorio, ex art. 14 del Regolamento regionale n.16/2006, non richiede l'applicazione delle disposizioni del PRIE.

b) Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'installazione di 8 aerogeneratori ad una distanza che varia da 1,5 a 3 km dall'abitato di Botrugno, disposti lungo la strada provinciale SP308 e la strada comunale Padula, nella zona cosiddetta dei "Paduli". Tale area interessa i Comuni di Botrugno, Botrugno, Scorrano, Supersano, Ruffano, Montesano, Surano, Nociglia, Maglie, Cutrofiano e Miggiano, e conta su una superficie di 5.500 ettari quasi totalmente destinati a oliveti e attraversata da una fitta rete di sentieri e canali.

Nel contesto della pianificazione di area vasta si segnala che la Provincia di Lecce ha adottato (ottobre 2008) il P.T.C.P. che propone l'idea del "Salento come parco" e ha individuato l'area dei "Paduli" come "Stanza del parco", cioè "parte del territorio fortemente connotata, tanto da dar luogo a specifici ambienti naturali e artificiali in modi direttamente visibili, oppure in modi poco o non visibili, ma fortemente radicati e presenti nella cultura locale".

La stessa Provincia di Lecce aveva proposto come ambito da assoggettare a piano di secondo livello (art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) un'area che per la gran parte ricopre l'estensione dei "Paduli", ritenuta sottoposta a maggiore pressione e presumibilmente a "maggior rischio" e tale da richiedere una specifica pianificazione finalizzata alla tutela e alla salvaguardia paesistico-ambientale. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1515 del 13 ottobre 2006, aveva approvato tale proposta.

Il Comune di San Cassiano, capofila nella valorizzazione dell'Area dei Paduli, in sede di primi adempimenti e adeguamento del proprio P.R.G. per l'attuazione del P.U.T.T./P., "vista la notevole estensione delle aree e la complessa connotazione storica, geografica, floro-faunistica e la forte valenza identitaria del luogo che prende il nome di Paduli", si è impegnato ad avviare i lavori per la programmazione del progetto per il Parco Agrario dei Paduli, "con precisi indirizzi di tutela, valorizzazione e sviluppo locale condivisi con i vari livelli amministrativi di governo del territorio (Regione, Provincia, Comune) e con gli abitanti attraverso una specifica attività di progetto partecipato."

E' stato quindi avviato dal Comune di San Cassiano, il processo di coinvolgimento dei comuni sopra richiamati per la costituzione del "Super-parco rurale dei Paduli". Si sono svolti specifici incontri, sedi di discussione e condivisione degli obiettivi, e attività di coinvolgimento degli abitanti e degli attori locali per

la messa a punto del progetto di parco agrario che hanno portato alla definizione di un protocollo di intesa tra i Sindaci dei comuni suddetti ai fini della definizione di politiche ed indirizzi comuni per la valorizzazione dell'Area dei Paduli.

Il Comune di Botrugno con delibera n. 61 del 23 settembre 2008 ha riconosciuto il programma di valorizzazione dell'Area dei Paduli come priorità strategica per il proprio territorio e conferito un mandato al Sindaco per la definizione di un protocollo di intesa tra i Sindaci dei comuni suddetti ai fini della definizione di politiche ed indirizzi comuni per la valorizzazione dell'Area dei Paduli.

Si rileva che la zona individuata per l'installazione è classificata interamente come Ambito Territoriale Esteso di tipo C nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia, che viene definito come "...un territorio a valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti". Come riportato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/p al punto 3.3 dell'art. 3.05 "negli ambiti territoriali di valore distinguibile C, in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo". Per quanto riguarda invece l'interferenza delle singole torri con gli Ambiti Territoriali Distinti e relative aree annesse, si segnala che:

- gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3 e 4 distano meno di 150 m dai canali Culupara e Pezzate, così come individuati nell'elenco acque e sulla carta geomorfologica del PUTT/P;
- l'aerogeneratore n. 5 dista meno di 50m dal ciglio di scarpata rappresentato nella carta geomorfologica del PUTT/P.

La valutazione dell'impatto visivo del progetto, effettuata solo con il fotomontaggio da 4 punti di vista prossimi ai centri abitati di Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Supersano e non anche con la carta delle interferenze visive, si riferisce a torri di altezza 80m, dichiarando però che "in fase esecutiva il committente si riserverà di scegliere tra la macchina proposta e una similare con le stesse caratteristiche di quella presa in considerazione con altezza dagli 80 ai 105 metri". Si segnala che, essendo l'altezza caratteristica sostanziale per la valutazione di tale impatto, non è possibile ammettere una variazione di ben 25m in fase esecutiva del progetto. Inoltre, avendo presentato la stessa società, nella stessa finestra temporale, un altro progetto di parco eolico composto da 8 aerogeneratori nel territorio comunale di San Cassiano, con una distanza minima tra le torri dei due progetti di circa 400 m, si ritiene necessaria la valutazione degli impatti cumulativi dei due parchi eolici.

Per quanto riguarda le distanze reciproche fra le torri e le distanze dai comuni limitrofi, si segnala che:

- gli aerogeneratori nn. 4 e 5, 5 e 6, 5 e 7 distano fra loro meno di 3 volte il diametro (270m);
- gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3 distano fra loro meno di 300m, contrariamente a quanto dichiarato nel progetto;
- gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3 distano meno di 300m dal confine comunale di San Cassiano;
- tutti gli aerogeneratori distano meno di 690m dai confini dei comuni limitrofi;

Tale situazione mette in evidenza come per gli aerogeneratori nn. 4, 5, 6 e 7 e in misura minore per i nn. 1, 2 e 3, ci sia un problema di eccessivo addensamento su una zona ridotta e che, in generale, l'area interessata dagli impatti del progetto proposto non sia limitata al solo territorio comunale di Botrugno ma si estenda ai comuni circostanti. Pertanto la valutazione dell'impatto visivo dovrebbe essere più approfondita ed estesa ai centri abitati e alle aree edificabili dei comuni limitrofi, in particolare San Cassiano e Nociglia, fornendo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e non soltanto una generica rappresentazione di aree definite "edificabili" così come fatto nella tavola WP-SNC-GET-INT.01 "Carta del rumore (area compresa nella fascia di 1000m dal perimetro dell'impianto)".

Per tutto quanto sopra esposto, in questa particolare area, il cui valore paesaggistico è stato

ricosciuto a livello comunale, provinciale e regionale, l'installazione degli aerogeneratori, gli interventi e le opere connesse, determinerebbero una trasformazione degli elementi strutturali storici, paesaggistici e naturalistici dell'area di intervento, nonché la variazione della percezione visiva dovuta all'inserimento di tali impianti, pertanto si ritiene che l'impatto visivo e paesaggistico del progetto proposto potrebbe risultare significativo.

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

La zona individuata per l'installazione non è interessata da Aree protette regionali e nazionali (ex LR 19/97, L 394/91), Oasi di protezione ex L.R. 27/98, Zone pSIC e ZPS, Zone umide Ramsar, Aree IBA (Important Birds Areas).

Tuttavia l'area di installazione risulta ad oggi quasi totalmente occupata da oliveti, in gran parte maturi, che costituiscono elemento strutturante del territorio, riconosciuto a livello comunale, provinciale e regionale, come già esposto nella valutazione degli impatti paesaggistici. Per tale motivo il Comune di Botrugno ha attivato un progetto di censimento e valorizzazione di tutti gli alberi monumentali facenti parte del territorio comunale ai sensi della Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia".

Il proponente dichiara che l'intervento sarà limitato prevalentemente ad aree totalmente prive di alberature, caratterizzate dalla presenza di seminativi abbandonati o non curati idonei ad un uso pascolivo, ma ciò non è rispettato per gli aerogeneratori n. 3, 4 e 8 che interesserebbero, con la piazzola di servizio, zone con alberature di impianto non recente. Pur essendo stata rilevata la criticità ambientale legata alla presenza di uliveti, non è stata fornita una relazione agronomica che rappresentasse in dettaglio le caratteristiche delle piante interessate dall'intervento, limitandosi a dichiarare che "se si verificasse la necessità di abbattere alcuni alberi di olivo presenti nell'area, tali alberi potranno essere reimpiantati in altri fondi di proprietà dell'intestatario nonché in aree pubbliche destinate al reimpianto di ulivi".

Per quanto riguarda la presenza di boschi, si segnala che l'unico bosco residuo a dominanza di quercus ilex, segnalato anche nel PUTT/p in località Tresca, si troverebbe proprio al centro del parco eolico proposto, praticamente circondato dagli aerogeneratori 3, 4 e 5, ad una distanza di poco superiore ai 100m.

d) Rumori e vibrazioni

L'analisi dell'impatto acustico e delle vibrazioni individua quali recettori sensibili una masseria distante 800m in direzione del centro abitato e il centro abitato stesso di Botrugno distante 1400m dall'aerogeneratore 1, e dall'applicazione del modello risulta che i valori di immissione risultano inferiori ai limiti di 70 dB(A) per il periodo diurno e 60 dB(A) per il periodo notturno fissati dal DPCM 1/3/1991 in assenza del Piano di zonizzazione acustica. Per quanto riguarda il criterio differenziale, nella relazione si afferma che viene rispettato per tali recettori. Il livello sonoro massimo rappresentato ottenuto dal modello è di 58dB in prossimità degli aerogeneratori (circa 50m), mentre il valore di emissione del modello Vestas utilizzato è circa 100dB. Tale abbattimento, confrontato con casi analoghi, non appare giustificabile con l'applicazione dei fattori di correzione caratteristici dei modelli di propagazione e comunque non è supportato da una adeguata analisi dell'alterazione del campo sonoro prodotta dall'impianto.

Sono stati inoltre trascurati due fabbricati (Casina Mellone e il fabbricato in località Tresca) distanti meno di 300m dagli aerogeneratori nn. 2, 3, 4 e 5, con potenzialità di permanenza della popolazione superiore a 4 ore al giorno, per i quali l'impatto acustico potrebbe risultare non trascurabile considerando anche che un analogo progetto di parco eolico è stato presentato dalla stessa società nella stessa finestra temporale nel confinante territorio comunale di San Cassiano. Data la vicinanza delle due proposte progettuali (distanza minima fra le torri circa 400m) si ritiene che non si possa prescindere da una valutazione cumulativa degli impatti. Si segnala inoltre che non sono state fornite le previsioni degli

strumenti urbanistici vigenti ma soltanto una generica rappresentazione di aree definite “edificabili” nella tavola N. WP-SNC-GET-INT.01 “Carta del rumore (area compresa nella fascia di 1000m dal perimetro dell’impianto)”, pertanto non si possono escludere impatti significativi su eventuali altre aree edificabili.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

I cavidotti in MT (20kV) verranno interrati a -1,2m dal piano di campagna e i trasformatori saranno posizionati all’interno delle torri. E’ previsto un collegamento in MT (20kV) fra gli aerogeneratori e fino alla cabina primaria di trasformazione MT/AT per la connessione alla Rete Elettrica e il punto di consegna è stato fissato dal Gestore della Rete Nazionale presso la cabina primaria di Diso a circa 6,5 km dal parco. A tal proposito si segnala che il punto di connessione non è stato indicato sulla cartografia e il percorso dei cavidotti è stato rappresentato in maniera parziale indicando solo il collegamento fra gli aerogeneratori e non tutto il tracciato, trascurando quindi i possibili impatti sulle zone di frequentazione antropica.

f) Norme di progettazione

Le opere civili ed infrastrutturali previste saranno costituite da: esecuzione dei basamenti di fondazione delle macchine eoliche, realizzazione delle piazzole e della viabilità interna di collegamento tra le piazzole, l’adeguamento e/o ampliamento della viabilità esistente, dove necessario, la realizzazione dei cavidotti per il trasporto dell’energia elettrica prodotta e la realizzazione della cabina di consegna.

Si dichiara assicurato il rispetto di tutte le norme tecniche per la realizzazione e l’esercizio degli impianti meccanici ed elettrici, attraverso procedure standardizzate.

La capacità della rete a sostenere la produzione di energia elettrica, anche se non analizzata, sarà sottoposta comunque alla valutazione delle autorità competenti al rilascio dei pareri tecnici specialistici.

g) Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente il calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale ed è risultata, per il modello V90 nel caso peggiore, pari a 108m.

Tuttavia il calcolo presentato è stato effettuato sul distacco dell’intera pala mentre a favore di sicurezza è opportuno considerare il caso che prevede il distacco di parte della pala e quindi un valore di gittata più elevato; si assume pertanto tale valore pari a 300m e in base a questo si segnala che gli aerogeneratori nn. 2 e 3 distano meno di 300m dal fabbricato “Casina Mellone” e gli aerogeneratori nn. 3, 4 e 5 distano meno di 300m dal fabbricato in località Tresca. Per tali fabbricati non sono state fornite indicazioni sullo stato abitativo, definendoli genericamente “edifici civili” nella Tavola WP-BTR-GET-17.

Per quanto riguarda la distanza dalle strade si segnala che gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3, 4 e 5 distano meno di 300m dalla strada provinciale SP308.

L’area oggetto dell’intervento non è interessata da zone designate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) come PG1, PG2 o PG3 (pericolosità geomorfologia), come AP (pericolosità idraulica) e come R1, R2 o R3 (rischio frana). Tuttavia, relativamente alla pericolosità all’allagamento si segnala che, dallo “Studio sui rischi idrici e idrogeologici nel Salento” realizzato per la Provincia di Lecce nell’anno 1999 dalle Università di Lecce, Università di Bari e Politecnico di Bari, e inserito nelle tavole di analisi del PTCP della Provincia di Lecce, l’area di intervento risulta classificata a pericolosità molto alta e alta. Questo è confermato dal fatto che nel progetto presentato non si esclude la possibilità di utilizzare fondazioni a platea di 30x30 m con pali in c.a. del diametro minimo di 800mm, come mostrato nella Tavola WP-SCS-GET-06.

h) Norme tecniche relative alle strade

Dalla proposta progettuale si rileva che la viabilità sfrutterà in massima parte le strade esistenti. Ognuna delle macchine sarà raggiungibile mediante una pista realizzata a raso, con una larghezza minima di circa 3.5 m più due banchine laterali di 0.5m, sistemate similmente alle carrarecce esistenti. Gli

sbancamenti e i riporti di terreno verranno contenuti il più possibile e per le opere di contenimento e ripristino saranno utilizzate le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Tutti gli aerogeneratori, tranne il n. 6, sono prossimi alle due strade principali già citate, pertanto l'impatto sulla viabilità potrebbe risultare significativo solo per tale aerogeneratore che si prevede di raggiungere adeguando la strada vicinale Pezze.

i) Norme sulle linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la cabina primaria di trasformazione saranno interrati a non meno di 1,2 m di profondità e il tracciato del collegamento fra le torri e quello fino al punto di consegna seguirà il più possibile l'andamento delle piste di servizio e delle strade.

Si segnala che il punto di connessione, fissato dal Gestore della Rete Nazionale presso la cabina primaria di Diso a circa 6,5 km dal parco, non è stato indicato sulla cartografia e il percorso dei cavidotti è stato rappresentato in maniera parziale indicando solo il collegamento fra gli aerogeneratori e non tutto il tracciato, trascurando quindi le possibili interferenze con elementi naturali ed antropici del territorio.

j) Pertinenze

Si rileva che ognuna delle macchine sarà raggiungibile mediante una pista realizzata a raso, con una larghezza minima di circa 3.5 m più due banchine laterali di 0.5m, sistemate similmente alla viabilità esistente. Le fondazioni, interrate ad almeno 1m, saranno costituite da plinti in calcestruzzo armato di dimensioni 10x10 m e altezza pari a 5 m, non escludendo la possibilità di utilizzare fondazioni a platea di 30x30 m con pali in c.a. del diametro minimo di 800 mm, come mostrato nella Tavola WP-SCS-GET-06.

Riguardo le pertinenze si segnala che non sono stati forniti particolari costruttivi e/o sezioni delle piazzole definitive, e comunque si può rilevare che le aree di servizio degli aerogeneratori nn. 3, 4 e 8 interesserebbero zone con alberature di olivo di impianto non recente.

k) Le fasi di cantiere

Le piazzole di pertinenza in fase di cantiere avranno un'area pari a 30x30 mq. In totale in questa fase verrà utilizzata, per ogni aerogeneratore, un'area pari a circa 1000 mq che comprende oltre alla piazzola anche le superfici destinate alla viabilità.

Al termine dei lavori si provvederà al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette al movimento terre e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. E' prevista la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche.

Al termine della fase di cantiere le superfici sottratte al manto erboso o di terreno agricolo saranno ricondotte al loro stato originario attraverso tecniche di ingegneria naturalistica.

l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto, prevista di 30 anni, verranno rimossi tutti i componenti dell'impianto compresi tutti i cavi interrati; la sottostazione ed altri edifici connessi all'impianto verranno demoliti o convertiti ad altra destinazione d'uso nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e conservando gli elementi architettonici tipici del territorio; verranno ripristinate le piazzole, la viabilità di servizio e l'area della sottostazione mediante il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione utilizzando essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone.

m) Misure di compensazione

Nel SIA si riporta: "Allo scopo di compensare gli effetti dell'impatto indiretto, soprattutto durante la fase di costruzione, viene proposto di effettuare, in aree esterne al parco, interventi preposti ad incrementare la densità delle prede per i rapaci, in quanto specie a maggior rischio di impatto, attraverso interventi di

miglioramento ambientale, reintroduzioni e creazione di aree protette (Hunt et al, 1995)".

Considerato altresì, a pro:

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di almeno 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Important Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

D) le aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

F) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

G) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca;

I) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;

K) zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15, così come modificato dall'art. 5, co.1., lett. n) del R.R. 22 dicembre 2008 n. 28;

che, per contro:

1. il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. H, del RR n. 16/06, in quanto, non avendo fornito le previsioni dello strumento urbanistico vigente ma soltanto una generica rappresentazione di aree definite "edificabili" nella tavola WP-SNC-GET-INT.01 "Carta del rumore (area compresa nella fascia di 1000m dal perimetro dell'impianto)", non si può escludere la presenza di aree edificabili a meno di 1000m dagli aerogeneratori;

2. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. J, del RR n. 16/06, in quanto:

- gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3 e 4 distano meno di 150 m dai canali Culupara e Pezzate, così come individuati nell'elenco acque e sulla carta geomorfologica del PUTT/P;

- l'aerogeneratore n. 5 dista meno di 50m dal ciglio di scarpata rappresentato nella carta geomorfologica del PUTT/P.

3. il progetto non risulta conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, lett. A, in quanto nello studio anemologico non è indicato l'indice di ventosità ma è riportata solo la mappa di velocità del vento ricavata dalle misurazioni effettuate per 19 mesi tramite la torre anemometrica posizionata a circa 3,5

km dal centro del parco eolico;

4. il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, lett. C, in quanto gli aerogeneratori nn. 1, 2, 3, 4 e 5 distano meno di 300m dalla strada provinciale SP308;

5. dalla valutazione sopra riportata è emerso come potenzialmente significativo l'impatto acustico, in particolare per gli aerogeneratori nn. 2, 3, 4 e 5, alla luce sia della presenza di fabbricati prossimi all'area di installazione e dei quali è necessario chiarire lo stato abitativo, sia delle aree edificabili individuate dagli strumenti urbanistici vigenti dei comuni di Botrugno e di San Cassiano, sia della possibile compresenza di un altro progetto di parco eolico presentato dalla stessa società nella stessa finestra temporale nel confinante territorio comunale di San Cassiano;

6. dalla valutazione sopra riportata sono emersi come potenzialmente significativi i problemi di sicurezza connessi alla gittata massima per gli aerogeneratori nn. 2, 3, 4 e 5;

7. dalla valutazione sopra riportata è emersa inoltre la necessità, per l'intero progetto, di approfondimenti in merito all'impatto visivo sull'intera area interessata, agli impatti sul sistema paesaggistico che ad oggi risulta peculiare e poco compromesso, sul sistema vegetazionale caratterizzato dalla presenza di estesi oliveti, e sulle possibili interferenze dei cavidotti con gli elementi naturali ed antropici di tutto il territorio interessato dal tracciato.

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche propone di assoggettare il progetto proposto dalla società Eolica Lucana Srl (già G.E.T. S.r.l.) nel Comune di Botrugno (LE) alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento/esclusione del progetto proposto alla/dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dalla LR 11/2001 e s.m.i. nonché dal RR 16/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

In tale ipotesi, così come disposto dalla D.G.R. n. 2467/2008, ai fini della decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., eventualmente predisposta dalla società istante, farà fede la data di presentazione dell'originaria istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Laddove, invece, l'eventuale presentazione dell'istanza di V.I.A. avvenga dopo che sia già decorso il predetto termine di 30 giorni, si considera valida la relativa istanza come avvio di nuovo procedimento, al quale si applicheranno le leggi e le norme vigenti al momento di presentazione dell'istanza in base al principio del "tempus regit actum".

Rimane inteso che, affinché si consideri valida la data dell'istanza di screening per la decorrenza dei termini della procedura di V.I.A., la posizione degli aerogeneratori (identificata dalle coordinate Gauss-Boaga), deve rimanere invariata rispetto a quella dell'originaria istanza di screening. In caso contrario, l'istanza si intenderà riferita ad un nuovo procedimento che sarà soggetto alle norme di legge e di regolamento vigenti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, V.I.A. E POLITICHE
ENERGETICHE

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1462 del 01/08/2008 con la quale sono state approvate "Linee guida per la armonizzazione delle procedure regionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti eolici";

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare a valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Botrugno proposto il 29.03.2007 dalla società Eolica Lucana S.r.l. (già G.E.T. S.r.l.), con sede legale in Roma, alla via dei Gracchi n° 151;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
ing. Giuseppe Angelini

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
V.I.A. e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
